

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 497/2012 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2012

recante modifica del regolamento (UE) n. 206/2010 per quanto riguarda le condizioni per l'importazione di animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/68/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, lettera e) e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria ⁽²⁾, contiene l'elenco di paesi terzi, territori o loro parti da cui gli ungulati vivi, compresi quelli sensibili alla febbre catarrale degli ovini, possono essere introdotti nell'Unione e definisce le condizioni di certificazione veterinaria in materia.

(2) In particolare, per quanto riguarda gli animali sensibili alla febbre catarrale degli ovini, i certificati BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y e RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 prescrivono, tra le altre cose, che il territorio da cui gli animali provengono sia stato indenne da febbre catarrale degli ovini nei dodici mesi precedenti la data di rilascio del certificato che li accompagna.

(3) Lo sviluppo di nuove tecnologie ha reso disponibili "vaccini inattivati" contro la febbre catarrale degli ovini che non comportano il rischio di circolazione locale indesiderata del virus vaccinale per bovini, ovini e caprini non vaccinati. Oggi si concorda ampiamente nel ritenere che la vaccinazione eseguita con vaccini inattivati costituisca

lo strumento d'elezione per la lotta alla febbre catarrale degli ovini e la prevenzione di forme cliniche in tali animali nell'Unione.

(4) Per garantire un migliore controllo della diffusione del virus della febbre catarrale degli ovini e ridurre l'onere che tale malattia comporta per il settore agricolo, le norme per la vaccinazione prescritte dalla direttiva 2000/75/CE, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽³⁾, sono state recentemente modificate dalla direttiva 2012/5/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ per tenere conto delle più recenti innovazioni tecnologiche nella produzione dei vaccini.

(5) Di conseguenza, la direttiva 2000/75/CE del Consiglio prevede ora l'uso di vaccini inattivati in tutto il territorio dell'UE.

(6) Tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica relativa alla febbre catarrale degli ovini e al fine di allinearsi alle norme dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), il regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale ⁽⁵⁾, è stato di recente modificato. Per poter considerare un territorio indenne da febbre catarrale, le norme UE esigono l'assenza di circolazione del virus per un periodo minimo di due anni. Il periodo di dodici mesi menzionato nei pertinenti certificati di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 va pertanto modificato di conseguenza.

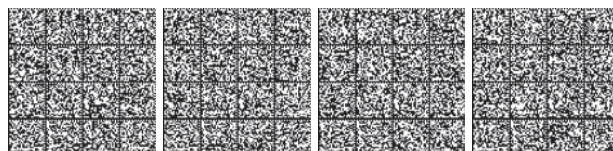
⁽¹⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 321.

⁽²⁾ GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

⁽⁴⁾ GU L 81 del 21.3.2012, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37.



- (7) La direttiva 2000/75/CE e il regolamento (CE) n. 1266/2007 si applicano ai movimenti all'interno dell'Unione di ungulati vivi appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini. Occorre che i modelli di certificati veterinari BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y e RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 siano modificati al fine di allineare le norme zoosanitarie in materia di importazione nell'Unione per quanto riguarda la febbre catarrale degli ovini a quelle riguardanti la circolazione all'interno dell'Unione di animali sensibili a tale malattia.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 206/2010.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Per un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2012, possono continuare a essere introdotte nell'Unione le partite di ungulati vivi accompagnate da certificato rilasciato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, conformemente ai modelli BOV-X, BOV-Y, OVI-X, OVI-Y o RUM di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e prima delle modifiche introdotte dal presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

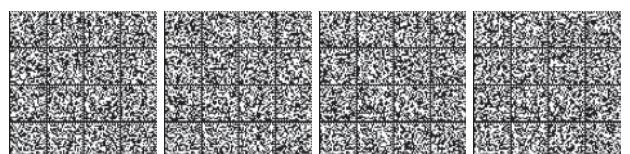
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO



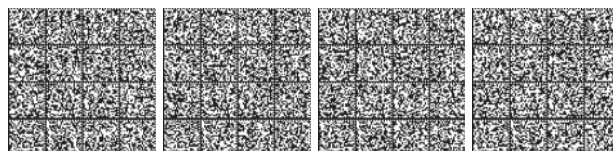
ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 206/2010, la parte 2 è così modificata:

(1) I modelli «BOV-X», «BOV-Y», «OVI-X» e «OVI-Y» sono sostituiti dai seguenti:

«Modello BOV-X

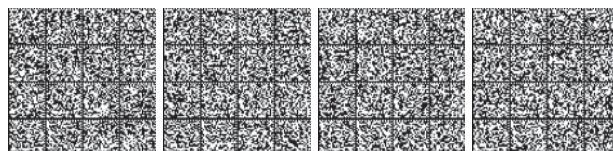
PAESE				Certificato veterinario per l'UE								
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento				I.12.							
	I.13. Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento				I.14. Data di partenza							
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE							
					I.17.							
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.02					
						I.20. Quantità						
I.21.						I.22. Numero di colli						
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24.						
I.25. Merce certificata per Allevamento ☐ Ingrassio ☐												
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐								
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Razza Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Sesso												



PAESE

Modello BOV-X

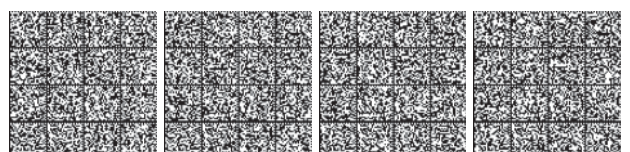
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	Informazioni sanitarie Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): (¹) (²) [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b) sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001; [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciocioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;] (¹) (³) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001; [b] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciocioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;] (¹) (⁴) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001; [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciocioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;] II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice: (⁵) che, alla data di rilascio del presente certificato: (¹) [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica] (¹) o [a] era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. .../..., della Commissione, del (gg/mm/aaaa); [b] era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; [c] in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;] (¹) [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;] (¹) (⁶) o [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]		



PAESE

Modello BOV-X

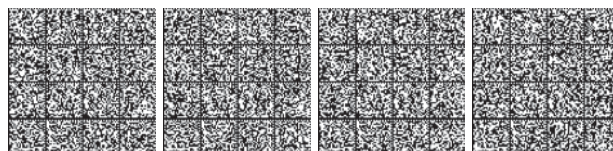
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(¹) o	[d] non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: (<i>inserire sierotipo/i</i>) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (¹²) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11., e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]		
	II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;		
	II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di origine descritte alla casella I.11.:		
	a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti;		
	b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;		
	II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);		
	II.2.5. provengono da allevamenti non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi, della brucellosi e della leucosi bovina enzootica;		
	II.2.6. provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi (⁶);		
e	(¹) (⁷) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da tubercolosi (⁶);]		
	(¹) o [sono stati sottoposti a intradermotubercolizzazione (⁶) con esito negativo negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]		
	(¹) o [hanno un'età inferiore alle sei settimane;]		
	II.2.7. non sono stati vaccinati contro la brucellosi e provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi (⁶);		
e	(¹) (⁷) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da brucellosi (⁶);]		
	(¹) o [sono stati sottoposti ad almeno un esame per la brucellosi bovina (⁶) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]		
	(¹) o [hanno un'età inferiore a 12 mesi;]		
	(¹) o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]		
(¹)	[II.2.8. provengono da allevamenti inclusi in un sistema ufficiale per il controllo della leucosi bovina enzootica e in cui non sono stati rilevati indizi, clinici o di laboratorio, della presenza di questa malattia nel corso degli ultimi due anni;]		
(¹) o	[II.2.8. provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica (⁶) (^{6a});]		
e	(¹) (⁷) [provengono da una regione riconosciuta ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica (⁶);]		
	(¹) o [sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un esame individuale per la ricerca della leucosi bovina enzootica (⁶) effettuato su campioni prelevati negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione nell'Unione;]		
	(¹) o [hanno un'età inferiore a 12 mesi;]		
	II.2.9. sono/sono stati (¹) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:		
	(¹) [direttamente nell'Unione;]		
	(¹) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.;]		



PAESE

Modello BOV-X

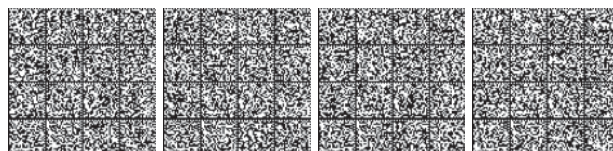
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	e, fino al momento della spedizione nell'Unione: a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.; II.2.10. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato; II.2.11. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia; II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) ⁽¹⁰⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.. II.3. Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto. (1) ⁽¹¹⁾ II.4. Prescrizioni specifiche II.4.1. Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva nella o nelle aziende di origine di cui alla casella I.11.; II.4.2. gli animali di cui alla casella I.28.: a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione; b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva.] Note Il presente certificato riguarda i bovini domestici (incluse le specie <i>Bubalus</i> e <i>Bison</i> e loro incroci) destinati all'allevamento e/o alla produzione. Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello. Parte I: — Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. — Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010. — Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione. — Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente). — Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: gli animali devono recare: — un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder); — un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.		



PAESE

Modello BOV-X

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<i>Specie:</i> scegliere tra "Bos", "Bison" e "Bubalus" a seconda dei casi. <i>Età:</i> data di nascita (gg/mm/aa). <i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato). <i>Razza:</i> selezionare razza pura, incrocio. Parte II: (¹) Cancellare la dicitura che non interessa. (²) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio trascurabile di BSE ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE. (³) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio controllato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE. (⁴) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure siano stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE. (⁵) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (⁶) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE; regioni e allevamenti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica conformemente all'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE. (^{6a}) Solo per allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica secondo requisiti equivalenti a quelli stabiliti nell'allegato D, capitolo I, della direttiva 64/432/CEE ai fini dell'esportazione nell'UE di animali vivi certificati secondo il modello di certificato BOV-X dal territorio che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con "IVb" per la leucosi bovina enzootica. (⁷) Unicamente per un territorio che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010, è contrassegnato con "II", per la tubercolosi, "III", per la brucellosi e/o "IVa" per la leucosi bovina enzootica. (⁸) Test effettuati secondo i protocolli che, per la malattia in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010. (⁹) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 "SG" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figurì la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010. (¹⁰) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte. (¹¹) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione o dalla Svizzera a norma della decisione 2004/558/CE e dall'accordo tra la Comunità e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132). (¹²) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).		
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:		

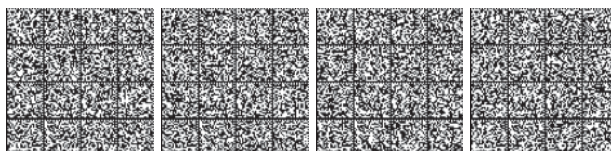


Modello BOV-Y

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

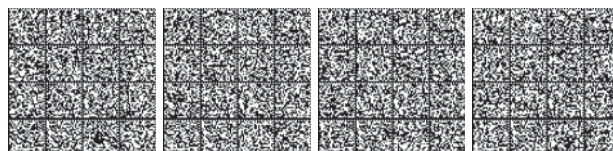
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento				I.12.							
	I.13. Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento				I.14. Data di partenza							
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE							
					I.17.							
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA) 01.02					
						I.20. Quantità						
I.21.						I.22. Numero di colli						
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.24.						
I.25. Merce certificata per Macellazione ☐												
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐								
I.28. Identificazione della merce												
Specie (nome scientifico)		Razza	Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età	Sesso				



PAESE

Modello BOV-Y

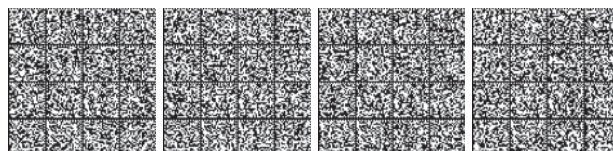
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE); II.1.3. con riguardo all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE): (¹) (²) [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte I, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001; [b] se ci sono stati casi indigeni di BSE nel paese interessato, gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;] (¹) (³) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001; [b] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;] (¹) (⁴) o [a] gli animali sono identificati con un sistema permanente di identificazione che consente di risalire alla fattrice e alla mandria d'origine e non si tratta di bovini esposti quali descritti nell'allegato II, capitolo C, parte II, punto 4), lettera b), sub iv), del regolamento (CE) n. 999/2001; [b] gli animali sono nati almeno due anni dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti, oppure dopo la data di nascita dell'ultimo caso indigeno di BSE se questo è nato dopo la data del divieto di somministrazione;] II.2. Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice (⁵) che, alla data di rilascio del presente certificato: (¹) [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica] (¹) o [a] era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. della Commissione, del (gg/mm/aaaa);] [b] era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; [c] in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie; (¹) [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;]		



PAESE

Modello BOV-Y

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(¹) o	[d] non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: (<i>inserire sierotipo/i</i>), ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (⁹) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]		
II.2.2.	sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;		
II.2.3.	sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende descritte alla casella I.11.: a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa e stomatite vescicolare negli ultimi 40 giorni;		
II.2.4.	non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);		
II.2.5.	provengono da allevamenti: a) inclusi in un sistema ufficiale di controllo della leucosi bovina enzootica; e b) non soggetti a restrizioni in forza della legislazione nazionale sull'eradicazione della tubercolosi e della brucellosi; e c) riconosciuti ufficialmente indenni da tubercolosi; (⁶)		
II.2.6.	non sono stati vaccinati contro la brucellosi e: (¹) [provengono da allevamenti riconosciuti ufficialmente indenni da brucellosi;] (⁶) (¹) o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]		
II.2.7.	sono marchiati individualmente in almeno due punti dei quarti posteriori per indicare la loro destinazione esclusiva alla macellazione immediata; (⁷)		
II.2.8.	sono/sono stati (¹) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato: (¹) [direttamente nell'Unione;] (¹) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.;] e, fino al momento della spedizione nell'Unione: a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e b) non sono stati in nessun luogo in cui o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;		
II.2.9.	tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;		
II.2.10.	sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;		
II.2.11.	sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (⁸) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.		



PAESE

Modello BOV-Y

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
-----	------------------------	---	-------

II.3. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

Note

Il presente certificato riguarda i bovini vivi (incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci) destinati alla macellazione immediata.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.

Parte I:

- Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.
- Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.
- Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).
- Casella I.28.: *Sistema di identificazione*: gli animali devono recare:
 - un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder);
 - un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.

Specie: scegliere tra "Bos", "Bison" e "Bubalus" a seconda dei casi.

Età: data di nascita (gg/mm/aa).

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II:

(¹) Cancellare la dicitura che non interessa.

(²) Soltanto nel caso in cui gli animali siano nati e siano stati allevati ininterrottamente in un paese o in una regione classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio trascurabile di BSE ed elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.

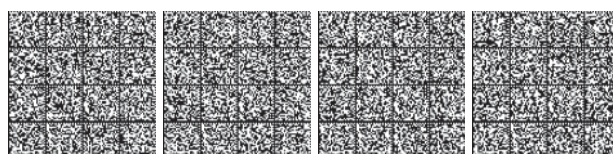
(³) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine siano classificati, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, come paese o regione con un rischio controllato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.

(⁴) Soltanto nel caso in cui il paese o la regione di origine non siano classificati a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 oppure siano stati classificati come paese o regione con un rischio indeterminato di BSE e siano elencati come tali nella decisione 2007/453/CE.

(⁵) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(⁶) Regioni e allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi conformemente all'allegato A della direttiva 64/432/CEE.

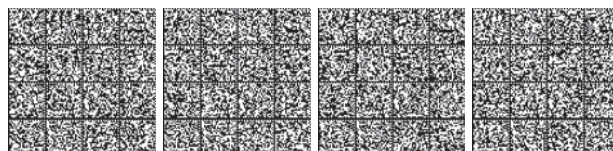
(⁷) Il marchio deve essere a forma di "L", con un lato sinistro di 13 cm e un lato inferiore di 7 cm ed entrambe le linee di 1 cm di spessore e deve essere applicato con la tecnica della "marcatura a freddo".



PAESE

Modello BOV-Y

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(⁸) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte. (⁹) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).		
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:		

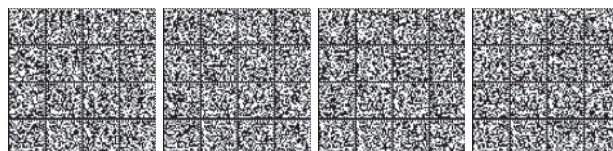


Modello OVI-X

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

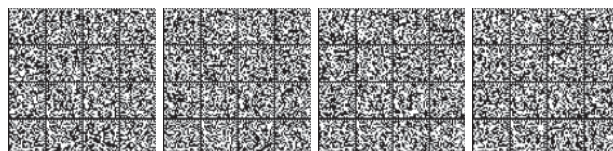
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento				I.12.							
	I.13. Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento				I.14. Data di partenza							
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE							
					I.17.							
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA)					
								I.20. Quantità				
I.21.								I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore								I.24.				
I.25. Merce certificata per Allevamento ☐ Ingrassio ☐												
I.26.						I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐						
I.28. Identificazione della merce												
Specie (nome scientifico)		Razza	Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso			



PAESE

Modello OVI-X

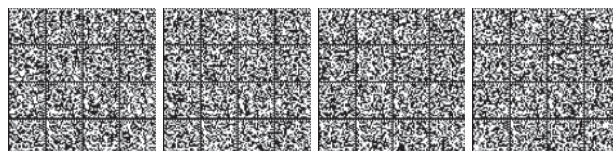
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato:			
	II.1.1.	provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni;			
	II.1.2.	non sono stati trattati con:			
		— stilbeni o tireostatici,			
		— estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE);			
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti:			
	II.2.1.	provengono da un territorio con il codice: ⁽¹⁾ che, alla data di rilascio del presente certificato:			
	⁽²⁾	[a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica]			
	⁽²⁾ o	[a] era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. .../... della Commissione, del (gg/mm/aaaa);]			
		b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare;			
		c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie;			
	⁽²⁾	[d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;]			
	⁽²⁾ ⁽⁹⁾ o	[d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini, e gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]			
	⁽²⁾ o	[d] non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: ... (inserire sierotipo/i), ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza ⁽¹¹⁾ in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;]			
	II.2.2.	sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati;			
	II.2.3.	sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende descritte alla casella I.11.:			
	a)	nella quale e nel raggio di 150 km dalla quale non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e			
	b)	nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e stomatite vescicolare nei 40 giorni precedenti;			



PAESE

Modello OVI-X

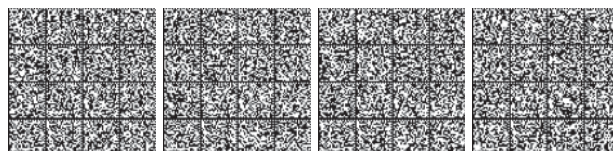
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.2.4.	a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali: a) non provengono da aziende, né sono entrati in contatto con gli animali di aziende in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie: i) l'agalassia contagiosa della pecora o della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>Mycoplasma capricolum</i>, <i>Mycoplasma mycoides</i> sottospecie <i>micoide</i> "large colony"), negli ultimi sei mesi; ii) la paratubercolosi e la linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi, iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni, e iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina: (²) [negli ultimi tre anni;] (²) o [negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali infetti sono stati macellati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;] b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; e c) non hanno presentato evidenze cliniche o di altro tipo della tubercolosi e della brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;		
II.2.5.	non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b);		
II.2.6.	provengono: (²) (³) [dal territorio di cui alla casella I.8., che è stato riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;] (²) o [dalla o dalle aziende di cui alla casella I.11. dove, con riguardo alla brucellosi (<i>Brucella melitensis</i>): a) nessuno degli animali recettivi ha presentato segni clinici o di altro tipo di questa malattia negli ultimi 12 mesi; b) un numero rappresentativo degli ovini e dei caprini domestici di età superiore a sei mesi viene sottoposto ogni anno ad una prova sierologica (⁴); (²) (⁵) [c) nessuno degli ovini o dei caprini domestici è stato vaccinato contro questa malattia, salvo quelli vaccinati da almeno due anni con il vaccino Rev. 1, d) le ultime due prove (⁶), effettuate a un intervallo di almeno sei mesi, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici di età superiore a 6 mesi hanno dato esito negativo; e] (²) o [c) gli ovini o i caprini domestici di età inferiore a 7 mesi sono vaccinati contro questa malattia con il vaccino Rev. 1; d) le ultime due prove (⁶), effettuate a un intervallo di almeno sei mesi: — il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici non vaccinati di età superiore a 6 mesi, e — il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa) su tutti gli ovini e i caprini domestici vaccinati di età superiore a 18 mesi, hanno dato esito negativo, e] e) sono presenti soltanto ovini e caprini domestici che soddisfano almeno le condizioni e i requisiti sopraindicati;]		



PAESE

Modello OVI-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²)	II.2.7. negli ultimi 60 giorni, gli arieti non castrati hanno soggiornato continuativamente in un'azienda in cui negli ultimi 12 mesi non è stato accertato alcun caso di epididimite contagiosa (<i>Brucella ovis</i>) e tali arieti sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a una prova di fissazione del		
	II.2.8. per quanto riguarda la scrapie:		
(²) (⁷)	II.2.8.1. qualora destinati ad uno Stato membro al cui territorio o parte di esso si applicano le disposizioni di cui all'allegato VIII, capitolo A, parte I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, gli animali soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui alle lettere menzionate nonché le garanzie richieste dagli Stati membri dell'UE di destinazione relative alla scrapie; e]		
(¹)	II.2.8.2. sono animali destinati alla produzione nati e rimasti ininterrottamente in aziende in cui non è stato mai diagnosticato alcun caso di scrapie;]		
(²) (⁸) o	II.2.8.2. si tratta di animali rimasti ininterrottamente dalla nascita o negli ultimi tre anni in una o più aziende che soddisfano i seguenti requisiti da almeno tre anni:		
	— sono state oggetto di controlli veterinari ufficiali periodici,		
	— gli animali sono identificati a norma della legislazione dell'Unione,		
	— non è stato confermato alcun caso di scrapie,		
	— tutti gli animali di età superiore a 18 mesi che sono morti o sono stati abbattuti in tali aziende (ad eccezione degli animali abbattuti nell'ambito di una campagna di eradicazione di una malattia o macellati a fini di consumo umano) sono stati sottoposti a esami per la ricerca della scrapie in conformità dei metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001,		
	— gli ovini e i caprini domestici introdotti nell'azienda, ad eccezione degli ovini domestici con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, provengono esclusivamente da aziende che soddisfano i requisiti di cui sopra;]		
(²) o	II.2.8.2. si tratta di ovini domestici con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE;]		
	II.2.9. sono/sono stati (¹) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato:		
	(²) [direttamente nell'Unione;]		
	(²) o [al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.]		
	e, fino al momento della spedizione nell'Unione:		
	a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e		
	b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;		
	II.2.10. tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;		
	II.2.11. sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;		
	II.2.12. sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (¹⁰) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.		



PAESE

Modello OVI-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
-----	------------------------	---	-------

II.3. Attestato per il trasporto degli animali

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.

Note

Il presente certificato riguarda gli ovini domestici (*Ovis aries*) e i caprini domestici (*Capra hircus*) vivi destinati all'allevamento o alla produzione.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello.

Parte I:

— Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

— Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.

— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.

— Casella I.19.: Utilizzare i codici SA appropriati: 01.04.10 oppure 01.04.20.

— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28.: *Sistema di identificazione*: gli animali devono recare:

— un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale;

— un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.

Specie: scegliere tra "*Ovis aries*" e "*Capra hircus*", a seconda dei casi.

Età: (mesi).

Sess(M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Parte II:

(¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(²) Cancellare la dicitura che non interessa.

(³) Unicamente per un territorio contrassegnato con "V" nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

(⁴) Il numero rappresentativo di animali da sottoporre a test per la brucellosi in ogni azienda è costituito da:

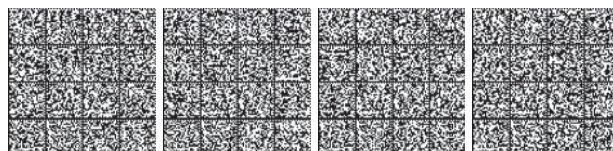
— tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 6 mesi che non sono stati vaccinati contro la brucellosi,

— tutti gli animali maschi non castrati di età superiore a 18 mesi che sono stati vaccinati contro la brucellosi,

— tutti gli animali introdotti nell'azienda nel periodo successivo agli ultimi test, e

— il 25% delle femmine sessualmente mature, per un numero di capi femmina non inferiore a 50.

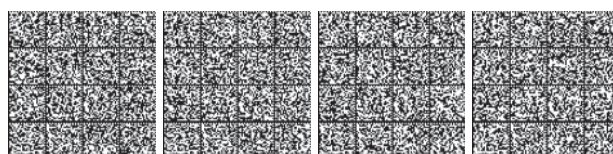
(⁵) Compilare se la destinazione è uno Stato membro o una parte di Stato membro che figura in uno degli allegati della decisione 93/52/CEE.



PAESE

Modello OVI-X

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(6)	Conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010. Se vi sono più aziende di origine, occorre indicare chiaramente la data del test più recente eseguito in ciascuna azienda..		
(7)	Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001.		
(8)	Nel caso di animali destinati esclusivamente all'allevamento.		
(9)	Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 "SG" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figurì la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010.		
(10)	Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte.		
(11)	Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).		
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Data: Timbro: Qualifica e titolo: Firma:			

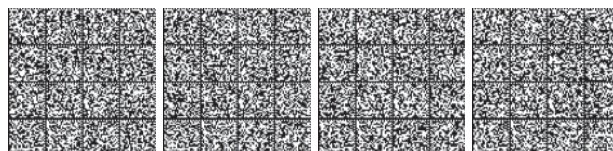


Modello OVI-Y

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

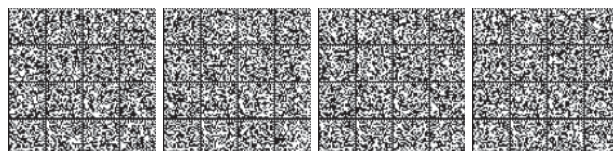
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.				I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.					
					I.3. Autorità centrale competente							
					I.4. Autorità locale competente							
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6.							
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice	I.9. Paese di destinazione		Codice ISO	I.10. Regione di destinazione		Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo N. di riconoscimento				I.12.							
	I.13. Luogo di carico Indirizzo N. di riconoscimento				I.14. Data di partenza							
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.							
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice SA)		I.20. Quantità			
	I.21.						I.22. Numero di colli		I.24.			
I.23. Numero del sigillo/del contenitore						I.25. Merce certificata per Macellazione ☐		I.26.				
I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐						I.28. Identificazione della merce						
Specie (nome scientifico)		Razza		Sistema di identificazione		Numero di identificazione		Età		Sesso		



PAESE

Modello OVI-Y

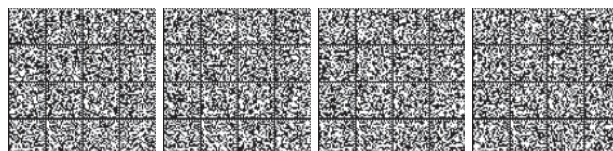
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.	
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da aziende alle quali non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi di polizia sanitaria negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali provenienti da aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).			
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice: (¹) che, alla data di rilascio del presente certificato: (²) [a] era indenne da 24 mesi da afta epizootica] (²) o [a] era considerato indenne da afta epizootica dal (gg/mm/aaaa), senza aver registrato casi/focolai successivamente a tale data, ed era autorizzato a esportare i suddetti animali in forza del regolamento di esecuzione (UE) n. /....., della Commissione, del (gg/mm/aaaa);] b) era indenne da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare e c) in cui non sono state effettuate vaccinazioni contro le malattie di cui ai punti a) e b) negli ultimi 12 mesi e in cui non sono consentite le importazioni di artiodattili domestici vaccinati contro queste malattie; (²) [d] era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini;] (²) o [d] non era indenne da 24 mesi da febbre catarrale degli ovini e gli animali sono stati vaccinati con un vaccino inattivato, almeno 60 giorni prima della data di spedizione nell'Unione, contro i seguenti sierotipi della febbre catarrale: (insert serotype/s) ovvero tutti quelli la cui presenza nella popolazione di origine è stata dimostrata da un programma di sorveglianza (²) in un'area situata in un raggio di 150 km intorno alla o alle aziende di origine di cui alla casella I.11. e gli animali sono ancora nel periodo di immunità garantito dalle specifiche del vaccino;] II.2.2. sono rimasti nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi tre mesi precedenti la spedizione nell'Unione e, negli ultimi 30 giorni, non sono entrati in contatto con artiodattili importati; II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nella o nelle aziende di cui alla casella I.11.: a) nelle quali e nel raggio di 150 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e b) nelle quali e nel raggio di 10 km dalle quali non si sono manifestati casi/focolai di afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, febbre catarrale degli ovini, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e stomatite vescicolare nei 40 giorni precedenti; II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., lettere a) e b); II.2.5. sono/sono stati (²) spediti dalla o dalle aziende di origine senza passare per un mercato, (²) [direttamente nell'Unione]			



PAESE

Modello OVI-Y

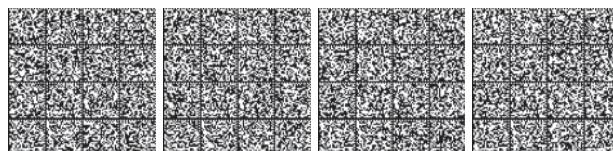
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
(²) o	[al centro di raccolta ufficialmente riconosciuto di cui alla casella I.13. situato nel territorio di cui al punto II.2.1.]; e, fino al momento della spedizione nell'Unione: a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;		
II.2.6.	per quanto riguarda la scrapie:		
(²) (³)	[II.2.6.1. gli animali, qualora destinati a uno Stato membro al cui territorio o a parte del cui territorio si applicano le disposizioni dell'allegato VIII, capitolo A.I, lettere b) o c), del regolamento (CE) n. 999/2001, soddisfano le garanzie previste dai programmi di cui alle suddette lettere, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 546/2006; e]		
(²)	[II.2.6.2. sono nati e sono stati ininterrottamente allevati in aziende in cui non è mai stato diagnosticato un caso di scrapie;]		
(²) o	[II.2.6.2. si tratta di ovini domestici con genotipo della proteina prionica ARR/ARR, quale definito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE della Commissione, provenienti da aziende in cui non sono stati registrati casi di scrapie negli ultimi 6 mesi;]		
II.2.7.	tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;		
II.2.8.	sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;		
II.2.9.	sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione il (gg/mm/aaaa) (⁴) sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.		
II.3.	Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.		
Note			
Il presente certificato riguarda gli ovini domestici (<i>Ovis aries</i>) e i caprini domestici (<i>Capra hircus</i>) vivi destinati alla macellazione immediata dopo l'importazione.			
Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio al macello di destinazione per essere macellati entro cinque giorni lavorativi.			
Parte I:			
— Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.			
— Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.			
— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.			
— Casella I.19.: utilizzare i codici SA appropriati: 01.04.10 oppure 01.04.20.			
— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).			



PAESE

Modello OVI-Y

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
— Casella I.28.: <i>Sistema di identificazione</i>: gli animali devono recare: — un numero individuale che consenta di risalire al luogo di origine. Specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder) e la posizione sul corpo dell'animale; — un marchio auricolare che riporti il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine. <i>Specie</i>: scegliere tra "<i>Ovis aries</i>" e "<i>Capra hircus</i>" a seconda dei casi. <i>Età</i>: mesi. <i>Sesso</i> (M = maschio, F = femmina, C = castrato). Parte II: (¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (²) Cancellare la dicitura che non interessa. (³) Garanzie relative a un programma di controllo della scrapie, secondo quanto richiesto dallo Stato membro dell'UE di destinazione, in applicazione dell'articolo 15 e dell'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001. (⁴) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte. (⁵) Il programma di sorveglianza è definito nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione (GU L 283 del 27.10.2007, pag. 37).			
Veterinario ufficiale Nome e cognome (in stampatello): Data: Timbro:» Qualifica e titolo: Firma:			



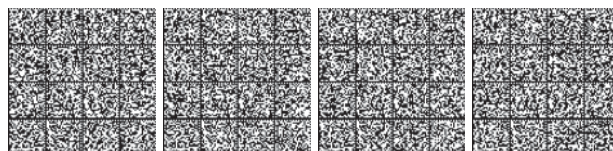
(2) il «modello RUM» è sostituito dal seguente:

«Modello RUM

PAESE

Certificato veterinario per l'UE

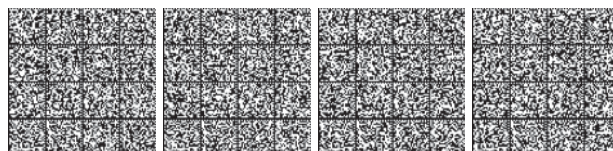
Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.		I.6.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo		N. di riconoscimento		I.12.			
	I.13. Luogo di carico Indirizzo		N. di riconoscimento		I.14. Data di partenza			
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Treno ☐ Automezzo ☐ Altro ☐ Identificazione Riferimento documentale				I.16. PIF di entrata nell'UE			
					I.17. Numero/i CITES			
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA)			
				I.20. Quantità				
I.21.				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo/del contenitore				I.24.				
I.25. Merce certificata per Allevamento ☐ Ingrassio ☐ Macellazione ☐								
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE ☐				
I.28. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Sistema di identificazione Numero di identificazione Età Sesso								



PAESE

Modello RUM

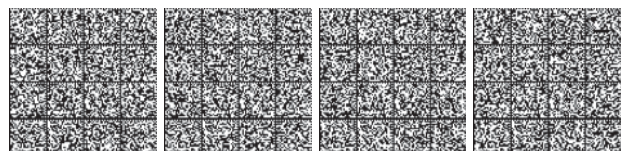
Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	Attestato sanitario Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato: II.1.1. provengono da un'azienda alla quale non sono stati applicati divieti ufficiali per motivi sanitari negli ultimi 42 giorni nel caso della brucellosi e della tubercolosi, negli ultimi 30 giorni nel caso del carbonchio ematico e negli ultimi 6 mesi nel caso della rabbia, e non sono entrati in contatto con animali di aziende che non soddisfano queste condizioni; II.1.2. non sono stati trattati con: — stilbeni o tireostatici, — estrogeni, androgeni, gestageni o beta-agonisti a fini diversi da quelli del trattamento terapeutico o zootecnico (quali definiti dalla direttiva 96/22/CE).		
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che gli animali descritti nel presente certificato soddisfano i seguenti requisiti: II.2.1. provengono da un territorio con il codice: (¹) che, alla data di rilascio del presente certificato: a) era indenne da 24 mesi da afta epizootica e febbre catarrale degli ovini, da 12 mesi da peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica e da 6 mesi da stomatite vescicolare; e b) in cui da 12 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, vaiolo degli ovini, vaiolo dei caprini, pleuropolmonite contagiosa dei caprini e malattia emorragica epizootica, da 24 mesi non è stata effettuata alcuna vaccinazione contro la febbre catarrale degli ovini e in cui non sono permesse le importazioni di artiodattili vaccinati contro queste malattie; II.2.2. sono rimasti: (²) [nel territorio descritto al punto II.2.1. dalla nascita, o almeno negli ultimi sei mesi precedenti la spedizione nell'Unione e senza entrare in contatto con artiodattili importati nel medesimo territorio da meno di sei mesi;] (²) o [nel paese di spedizione per almeno 60 giorni dal loro ingresso se gli animali appartengono alle specie pertinenti di cui all'allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010 e sono stati importati direttamente, nel rispetto delle condizioni specificate per ciascuna specie nell'allegato I, parte 7, del regolamento (UE) n. 206/2010, da un paese terzo meno di sei mesi prima dell'imbarco verso l'Unione, e in ogni caso sono stati tenuti separati da altri animali di qualifica sanitaria non equivalente dopo essere stati rilasciati nel paese esportatore e prima di essere esportati verso l'Unione (³);] II.2.3. sono rimasti dalla nascita o almeno negli ultimi 40 giorni precedenti la spedizione nell'azienda/nello stabilimento (²) di cui alle caselle I.11. e I.13.: a) nei quali e nel raggio di 150 km dai quali non si sono manifestati casi/focolai di febbre catarrale degli ovini e malattia emorragica epizootica nei 60 giorni precedenti; e b) nei quali e nel raggio di 10 km dai quali non si sono manifestati casi/focolai delle altre malattie di cui al punto II.2.1. nei 40 giorni precedenti; II.2.4. non devono essere abbattuti nel quadro di un programma nazionale di eradicazione di malattie, né sono stati vaccinati contro le malattie di cui al punto II.2.1., e: (²) (⁴) [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da tubercolosi;] (²) (⁵) o [sono stati sottoposti negli ultimi 30 giorni a un'intradermotubercolizzazione con esito negativo, e] non sono stati vaccinati contro la brucellosi e: (²) (⁴) [provengono da un allevamento riconosciuto ufficialmente indenne da brucellosi;] (²) (⁵) o [la sieroagglutinazione praticata negli ultimi 30 giorni ha rivelato un tasso brucellare inferiore a 30 UI agglutinanti per ml;] (²) o [si tratta di maschi castrati di ogni età;]		



PAESE

Modello RUM

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.2.5.	a conoscenza del sottoscritto e in base alla dichiarazione scritta resa dal proprietario, gli animali: a) non provengono da aziende/stabilimenti ⁽²⁾ né sono stati in contatto con gli animali di aziende/stabilimenti in cui sono state accertate clinicamente le seguenti malattie: i) l'agalassia contagiosa della pecora o della capra (<i>Mycoplasma agalactiae</i>, <i>Mycoplasma capricolum</i>, <i>Mycoplasma mycoides</i> var subsp. <i>mycoides</i> "large colony"), negli ultimi sei mesi, ii) la paratubercolosi e la linfadenite caseosa, negli ultimi 12 mesi, iii) l'adenomatosi polmonare, negli ultimi tre anni, e iv) il Maedi/Visna o l'artrite/encefalite virale caprina ⁽²⁾ [negli ultimi tre anni;] ⁽²⁾ o [negli ultimi 12 mesi, e tutti gli animali infetti sono stati macellati e gli altri animali sono stati successivamente sottoposti, con esito negativo, a due prove effettuate ad almeno sei mesi di intervallo;] b) rientrano in un sistema ufficiale per la notifica di queste malattie; e c) non hanno presentato evidenze cliniche o di altro tipo della tubercolosi e della brucellosi negli ultimi tre anni precedenti l'esportazione;		
⁽²⁾ ⁽⁶⁾ II.2.6.	gli animali sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca di anticorpi contro la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica, effettuata in due riprese su campioni di sangue prelevati all'inizio del periodo di isolamento/quarantena e a distanza di almeno 28 giorni, il (gg/mm/aaaa) e il (gg/mm/aaaa), con il secondo campione prelevato obbligatoriamente nei 10 giorni precedenti l'esportazione;]		
II.2.7.	sono spediti dalla o dalle aziende/stabilimento di cui alle caselle I.11. e I.13. direttamente nell'Unione e, fino al momento della spedizione: a) non sono entrati in contatto con altri artiodattili che non soddisfacevano le condizioni sanitarie descritte nel presente certificato; e b) non sono stati in nessun luogo nel quale o nel raggio di 10 km dal quale nei 30 giorni precedenti si sia verificato un caso/focolaio di una delle malattie citate al punto II.2.1.;		
II.2.8.	tutti i veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto erano stati puliti e disinfettati prima del carico con un disinfettante ufficialmente autorizzato;		
II.2.9.	sono stati esaminati da un veterinario ufficiale nelle 24 ore precedenti il carico e non presentavano segni clinici di malattia;		
II.2.10.	sono stati caricati ai fini della spedizione nell'Unione (gg/mm/aaaa) ⁽⁷⁾ sui mezzi di trasporto indicati alla casella I.15., previamente puliti e disinfettati con un disinfettante ufficialmente autorizzato e costruiti in modo che le feci, l'urina, lo strame o il foraggio non possano fuoriuscire dal veicolo o dal contenitore durante il trasporto.		
II.3.	Attestato per il trasporto degli animali Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il trattamento riservato agli animali sopradescritti, prima e al momento del carico, è stato conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, segnatamente per quanto riguarda l'approvvigionamento di acqua e cibo, e che gli animali sono atti al trasporto previsto.		
⁽²⁾ ⁽⁸⁾ II.4.	Requisiti specifici		
II.4.1.	Secondo le informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non sono state constatate evidenze cliniche o patologiche della rinotracheite bovina infettiva nell'azienda/nello stabilimento ⁽²⁾ di origine di cui alle caselle I.11. e I.13.;		
II.4.2.	gli animali di cui alla casella I.28.: a) sono stati isolati in locali approvati dall'autorità competente negli ultimi 30 giorni precedenti la spedizione ai fini dell'esportazione; e b) sono stati sottoposti con esito negativo a una prova sierologica per la ricerca della rinotracheite bovina infettiva eseguita su siero prelevato almeno 21 giorni dopo l'entrata in isolamento e tutti gli animali in isolamento sono risultati negativi alla stessa prova; e		



PAESE

Modello RUM

II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
-----	------------------------	---	-------

c) non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;

(²) [II.4.3. (ulteriori disposizioni e/o test)]]

Note

Il presente certificato riguarda gli animali vivi dell'ordine degli artiodattili (diversi dai bovini — incluse le specie *Bubalus* e *Bison* e loro incroci —, *Ovis aries*, *Capra hircus*, *Suidae* e *Tayassuidae*) e delle famiglie *Rhinocerotidae* e *Elephantidae*. Utilizzare un certificato per specie.

Dopo l'importazione, gli animali devono essere trasferiti senza indugio nell'azienda di destinazione, dove devono restare per un periodo minimo di 30 giorni prima di ulteriori spostamenti all'esterno, salvo nel caso di spedizione a un macello.

Parte I:

— Casella I.8.: indicare il codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010.

— Casella I.13.: l'eventuale centro di raccolta deve soddisfare le condizioni per il riconoscimento di cui all'allegato I, parte 5, del regolamento (UE) n. 206/2010.

— Casella I.15.: indicare il numero di immatricolazione (carri o container ferroviari e autocarri), il numero di volo (aeromobili) o il nome (nave). In caso di scarico e nuovo carico, lo speditore deve informare il PIF di entrata nell'Unione.

— Casella I.19.: utilizzare i codici SA appropriati: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 o 01.06.19.

— Casella I.23.: nel caso di contenitori o scatole, indicare il numero del contenitore e il numero del sigillo (se pertinente).

— Casella I.28.: *Sistema di identificazione*: specificare il sistema di identificazione (ad es., marchio, tatuaggio, marcatura a caldo, chip, transponder). Il marchio auricolare riporta il codice ISO del paese esportatore. Il numero individuale deve consentire di risalire al luogo di origine.

Età: mesi.

Sesso (M = maschio, F = femmina, C = castrato).

Specie: selezionare le specie tra quelle elencate per le famiglie seguenti:

antilopacridi: *Antilocapra* spp.;

bovidi: *Addax* spp., *Aepyceros* spp., *Alcelaphus* spp., *Ammodorcas* spp., *Ammotragus* spp., *Antidorcas* spp., *Antilope* spp., *Boselaphus* spp., *Budorcas* spp., *Capra* spp. (eccetto *Capra hircus*), *Cephalophus* spp., *Connochaetes* spp., *Damaliscus* spp. (incluso *Beatragus*), *Dorcatragus* spp., *Gazella* spp., *Hemitragus* spp., *Hippotragus* spp., *Kobus* spp., *Litocranius* spp., *Madogua* spp., *Naemorhedus* spp. (inclusi *Nemorhaedus* e *Capricornis*), *Neotragus* spp., *Oreamuos* spp., *Oreotragus* spp., *Oryx* spp., *Ourebia* spp., *Ovibos* spp., *Ovis* spp. (eccetto *Ovis aries*), *Pantholops* spp., *Pelea* spp., *Procapha* spp., *Pseudois* spp., *Pseudoryx* spp., *Raphiceros* spp., *Redunca* spp., *Rupicapra* spp., *Saiga* spp., *Sigmoceros-Alecelaphus* spp., *Sylvicapra* spp., *Syncerus* spp., *Taurotragus* spp., *Tetracerus* spp., *Tragelaphus* spp. (incluso *Booceros*).

camelidi: *Camelus* spp., *Lama* spp., *Vicugna* spp.

cervidi: *Alces* spp., *Axis-Hyelaphus* spp., *Blastoceros* spp., *Capreolus* spp., *Cervus-Rucervus* spp., *Dama* spp., *Elaphurus* spp., *Hippocamelus* spp., *Hydropotes* spp., *Mazama* spp., *Megamuntiacus* spp., *Muntiacus* spp., *Odocoileus* spp., *Ozotoceros* spp., *Pudu* spp., *Rangifer* spp.

giraffidi: *Giraffa* spp., *Okapia* spp.

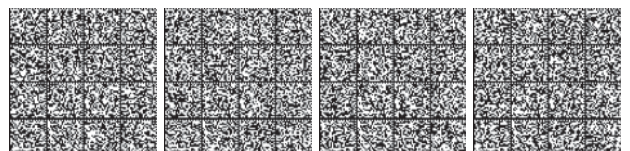
ippopotamidi: *Hexaprotodon-Choeropsis* spp., *Hippopotamus* spp.,

moschidi: *Moschus* spp.

tragulidi: *Hyemoschus* spp., *Tragulus-Moschiola* spp.,

rinocerontidi: *Ceratotherium* spp., *Dicerorhinus* spp., *Diceros* spp., *Rhinoceros* spp.

elefantidi: *Elephas* spp., *Loxodonta* spp., a seconda dei casi.



PAESE		Modello RUM	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
Parte II:			
(¹) Codice del territorio quale figura nell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. (²) Cancellare la dicitura che non interessa. (³) In questo caso, il certificato sanitario deve essere accompagnato dal documento ufficiale attestante il rispetto delle condizioni relative alla quarantena e ai test di cui all'allegato I, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 (modello "CAM"). (⁴) Regioni o allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi/brucellosi, riconosciuti equivalenti alle condizioni di cui all'allegato A della direttiva 64/432/CEE e che, nella colonna 6 dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 sono contrassegnati con "VII" per la tubercolosi e con "VIII" per la brucellosi. (⁵) Test effettuati secondo i protocolli che, per le malattie in questione, sono descritti nell'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010. Tuttavia, per l'intradermotuberculinizzazione, l'esito è considerato positivo se si osservano segni clinici quali edema, essudazione, necrosi, dolore e/o infiammazione o un ispessimento della plica cutanea pari o superiore a 2mm. (⁶) Garanzie supplementari da fornire ove nella colonna 5 "SG" dell'allegato I, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 figurì la lettera "A". Test per la febbre catarrale degli ovini e la malattia emorragica epizootica conformemente all'allegato I, parte 6, del regolamento (UE) n. 206/2010. (⁷) Data del carico. Le importazioni di tali animali non sono consentite qualora il carico sia stato effettuato prima che il paese terzo, il territorio o la loro parte – di cui alle caselle I.7. e I.8. – fossero autorizzati a esportare verso l'Unione, o durante un periodo in cui l'Unione abbia adottato misure restrittive nei confronti delle importazioni di tali animali da detto paese terzo, territorio o loro parte. (⁸) Ove prescritto dallo Stato membro dell'UE di destinazione.			
Veterinario ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Data:		Firma:	
Timbro:»			

